

Alcuni cenni storici sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Le Ipab sono le istituzioni pubbliche che hanno tradizionalmente perseguito, nei secoli scorsi, l'opera di assistenza ai poveri, agli anziani, agli infermi e a quanti versavano in condizioni di difficoltà. Esse fanno parte integrante della nostra tradizione culturale in campo sociale e costituiscono il tessuto su cui si sono venute sviluppando le esperienze aggregative ed associative dei cittadini nel corso del tempo.

La nascita della quasi totalità degli enti qualificati come Ipab scaturisce dall'iniziativa di soggetti privati, sia di matrice religiosa che di matrice laica.

La beneficenza aveva, all'epoca, esclusivamente natura caritativa e filantropica e le diffuse forme di povertà erano terreno fertile per il sorgere di iniziative, per lo più confessionali, che si proponevano come unica risposta alla crescente domanda di aiuto.

Sin dalle origini le Ipab furono caratterizzate dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica, determinata dalla supervisione pubblica in sede di vigilanza e tutela, con una permanenza di elementi privatistici, incentrata sul rispetto della volontà dei fondatori e sulle norme statutarie.

Pur con l'assunzione diretta dell'Ente pubblico della titolarità in campo socio-assistenziale in una generale visione di tutela dei diritti della persona, le Ipab hanno mantenuto un proprio autonomo ruolo, qualificandosi come uno dei principali soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali, affiancando e supportando gli enti istituzionalmente preposti.

La Corte costituzionale alla fine degli anni '80 ha riconosciuto, a più riprese, la caratteristica privatistica delle Ipab, cassando la legge Crispi del 1890 ove le assoggettava ad un regime pubblicistico e riconoscendo la possibilità per quelle organizzazioni espressione di autonomia privata di acquisire la personalità giuridica di diritto privato.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 6972 del 17 luglio 1890, la Regione ha emanato le LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/3/1991, che hanno consentito alle Ipab in possesso dei requisiti indicati nelle succitate leggi, di assumere la personalità giuridica di diritto privato.

Il contesto sociale ed economico di questi ultimi anni risulta caratterizzato da una forte e crescente domanda di nuovi servizi sociali che siano contestualmente efficaci, efficienti e di qualità e, contemporaneamente, si riconosce ad una pluralità di soggetti, anche diversi dalle istituzioni pubbliche tradizionali, la facoltà e, talvolta, il dovere, di erogare servizi di natura collettiva.

Infatti, la legge 328 prevede la costituzione di un sistema integrato di servizi e prestazioni, un sistema a più protagonisti, istituzionali e della solidarietà, caratterizzato da livelli essenziali di prestazioni, accessibili a tutti, in particolare a chi vive in condizioni di fragilità sociale. Con tale legge la gestione e l'offerta dei servizi spetta sia ai soggetti pubblici sia a quelli del privato sociale. La legge affronta in particolare, all'articolo 10, il nodo delle IPAB, per le quali prevede la trasformazione della natura giuridica e, in via residuale, l'estinzione o la depubblicizzazione e delega il Governo ad emanare, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, un decreto legislativo, recante una nuova disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Tale delega viene attuata con il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, *"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328"*.

I principi contenuti nel suddetto decreto sono:

- la trasformazione della natura giuridica delle Ipab in aziende pubbliche di servizi alla persona, soggetti dotati di personalità giuridica pubblica con forte autonomia gestionale e contabile, ovvero, ricorrendone le condizioni, in associazioni o fondazioni di diritto privato; l'inserimento delle nuove

istituzioni nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e coinvolgimento delle stesse nella programmazione locale;

- la predisposizione per le Ipab inattive in campo sociale o per le quali risultino esaurite e non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, di un piano di risanamento o di riconversione, anche mediante la fusione con altre istituzioni o prevedendo eventualmente la modifica delle finalità statutarie, per la trasformazione, sulla base dei requisiti in loro possesso, in azienda o in enti di diritto privato. Qualora per questi enti non abbia avuto attuazione il piano di risanamento o di riconversione si procederà alla loro estinzione con la conseguente devoluzione del patrimonio prioritariamente in favore delle aziende pubbliche prioritariamente in favore delle aziende o dei comuni insistenti nell'ambito territoriale o subordine in favore di enti pubblici o privati che si occupano, a vario titolo, del settore socio-assistenziale e socio-sanitario.